

PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 30 DELLA L.R. N. 37 DEL 2002 (Disciplina relativa alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici di cui alla L.R. n. 10 del 1983, modificata dalla L.R. n. 37 del 2002)

Servizio Affari Giuridici del Territorio, Regione Emilia-Romagna

Prot. n. AMP/TUG/04/8501 del 26/04/2004

Ad integrazione del parere prot. 26600 del 18.12.2003, si trasmettono le seguenti precisazioni rispetto all'applicazione della procedura di VIA (L.R. n.9/1999), concordate con il competente servizio regionale valutazione, impatto e promozione sostenibilità ambientale.

Per quanto riguarda la titolarità al rilascio della autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici, anche nel caso di un elettrodotto assoggettato a VIA che si sviluppi su due Province, ogni Provincia rimane titolare della competenza al rilascio della autorizzazione di propria competenza. L'art. 2, della L.R. n. 10 del 1993 (nel prevedere che nel caso in cui le opere interessino il territorio di due o più Province, il rilascio dell'autorizzazione spetta alla Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell'impianto, acquisito il parere delle Province interessate) ha previsto una semplificazione procedurale che non vuole nel merito modificare la titolarità del potere ad esprimere l'autorizzazione, che spetta ad ogni Provincia per il territorio di propria competenza. Quindi, considerato il fatto che la procedura di VIA è essa stessa una procedura semplificata, si ritiene corretta una interpretazione che veda ogni Provincia partecipare ed esprimersi sulla autorizzazione in sede di conferenza di servizi (mediante un proprio rappresentante delegato dall'amministrazione a rappresentare la posizione della stessa).

La Provincia, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L.R. n. 37 del 2002 (ai sensi del quale per la realizzazione di opere private di pubblica utilità, l'autorità espropriante è l'ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità) è l'autorità competente ad effettuare gli espropri per le linee ed impianti elettrici in quanto con l'autorizzazione dichiara, se richiesta dall'ente elettrico, la pubblica utilità dell'opera. Ogni Provincia è tenuta di conseguenza ad effettuare le comunicazioni individuali ai proprietari dei terreni che, interessati dalla procedura, ricadono nell'ambito provinciale. Nella comunicazione di avvio del procedimento, l'amministrazione provinciale avviserà il privato proprietario dell'area che è stata avviata la procedura di VIA, che comprende e sostituisce gli atti necessari alla realizzazione del progetto e che comporterà effetto di variante, apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità. Nella stessa comunicazione si dirà che il rilascio della autorizzazione avverrà nell'ambito della procedura di VIA. Si sottolinea che la comunicazione individuale è necessaria solo qualora l'autorizzazione comporti variante urbanistica con apposizione del vincolo espropriativo oppure nel caso in cui comporti dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

Inoltre si precisa che la VIA raccoglie, e dunque ne ha il valore e gli effetti, tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, ecc. necessarie per la realizzazione del progetto in base alla normativa vigente (ossia può dirsi che la Regione fa da "sportello unico"). Pertanto in sede di conferenza di servizi la Provincia si esprime in merito alla autorizzazione, il Comune si esprimerà in merito alla variante e nella stessa sede verranno altresì dati i pareri previsti dall'art. 3, comma 3, L. R. n. 10 del 1993 (che rinvia agli art. 111 e 120 del R.D. n. 1775 del 1933). Solo a seguito della raccolta di tutti i pareri e atti di assenso previsti, sia ai fini dell'autorizzazione sia ai fini della procedura di VIA, la Regione potrà emettere VIA positiva che comporta anche gli effetti dell'autorizzazione all'esercizio e costruzione delle linee ed impianti elettrici.

Ciò non significa che cambiano le competenze e dunque le autorità decidenti rispetto ai singoli atti che confluiscono nel provvedimento di VIA. La Provincia rimane l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, che avverrà però non seguendo la procedura di cui alla L.R. n. 10 del 1993 ma quella speciale prevista dalla L.R. n. 9 del 1999. Le pubblicazioni effettuate ai fini della VIA sostituiscono quelle previste dal procedimento di rilascio dell'autorizzazione, a condizione che il relativo avviso sia integrato dagli elementi ulteriori previsti ai fini autorizzativi ed espropriativi (occorrerà dire che la VIA comporta altresì gli effetti dell'autorizzazione, quelli di variante urbanistica, di apposizione del vincolo espropriativo e, se richiesta, di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera).

Per quanto riguarda inoltre l'effetto della dichiarazione di pubblica utilità, da cui discende l'individuazione dell'autorità competente, questo effetto è legato al rilascio dell'autorizzazione in quanto è la Provincia il soggetto che rimane titolare della funzione di autorizzazione dell'opera, anche se la dichiarazione di pubblica utilità consegue, ed ha dunque decorrenza temporale, dall'emanazione della determinazione positiva sulla VIA.